



Confartigianato



Associazione Artigiani
Piccole e Medie Imprese di Trieste

Gentili Associati,

con la presente si desidera portare alla Vostra attenzione una novità relativa alla possibile attività di **CONSEGNA a DOMICILIO** eseguibile anche da parte di attività al momento sospese.

Di seguito si riportano due quesiti specifici sull'argomento comparsi sulle "FAQ - domande frequenti" del sito del Governo.

- **Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche artigianali, che effettuano il consumo sul posto e/o prevedono l'asporto (compresi preparazione di pasti da portar via "take-away" quali, ad esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti a sedere)?**

Sì, tali attività sono sospese, fatta eccezione per gli esercizi che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. Resta consentito il servizio di consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

- **La consegna a domicilio di alimenti e bevande è consentita solo alle attività di ristorazione o vale anche per le altre attività di produzione e vendita di alimenti e bevande, come per esempio un bar o una pasticceria?**

"Tutti gli esercizi autorizzati alla commercializzazione e somministrazione di cibi e bevande, compresi i prodotti agricoli, possono consegnare a domicilio tali prodotti. Devono essere rispettati i requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza l'attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro."

Alla luce di quanto sopra si desidera sottolineare l'estrema importanza del rispetto di **tutte le misure necessarie al fine di evitare qualsiasi contatto in fase di consegna** (es. utilizzo di

adeguate mascherine, utilizzo laddove possibile di sistemi di pagamento anticipato online, ecc).

Qualora la consegna avvenisse per opera dello stesso esercente, e non tramite una piattaforma, si ricorda che rimane al datore di lavoro la **responsabilità sulle modalità con cui garantire la sicurezza dei propri dipendenti in fase di consegna a domicilio.**

Si specifica inoltre che la consegna a domicilio non necessita di notifica di Variazione di Impresa Alimentare (VIA) ma essa deve essere contemplata, qualora non già prevista, nel sistema di gestione della sicurezza alimentare, e inserita quindi nel **documento di autocontrollo aziendale**, anche se semplificato, indicando in quale maniera viene effettuata la consegna (es. quale mezzo di trasporto/contenitore si intende utilizzare) conformemente alle normative vigenti in materia di alimenti (utilizzando materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti, nel rispetto del mantenimento delle temperature previste).

Restano applicabili le disposizioni in materia di **etichettatura** (incluse le informazioni sugli allergeni) per tutti gli alimenti consegnati, compresi quelli preparati dall'operatore.

Cordialità.

Il Segretario Generale

(Enrico Eva)